

mente essere degradati se non per qualche colpa, che li difonori. Le rendite di tali Cariche sono miserabili affatto; ma li Polacchi si persuadono, che l'onore di possederle compensi abbondantemente quella scarsezza. E' vero, che tutti hanno le loro paghe, ed anche qualche utile incerto, ma l'una, e l'altra non bastano a poter sostenerli.

Nel Militare tutta la Giurisdizione sta nelle sole mani del Re, o in quelle de' Generali; benchè anche li Palatini, e li Castellani, che sono sempre soliti di accompagnare il Re quando si trova in Campagna con gli Eserciti, abbiano tra le Truppe qualche porzione di Soldati soggetti alla loro giurisdizione.

Per quello riguarda le Leggi del Regno si accordano tutti gli Scrittori nel dire, che prima del Re *Casimiro III.* soprannominato il Grande, li Polacchi vivessero senza quella sorte di Leggi, che si chiamano Scritte, e solamente con lo esempio di quelle degli Antichi Alemani, e con li costumi de' loro Maggiori. Da *Casimiro* pertanto furono introdotte nella Polonia quelle de' Sassoni, cioè quelle di *Magdemburgo*, le quali vi si osservano fino a' dì nostri, ma non con tanta esattezza, che la Nobiltà non ne abbia accettate alcune altre, ch'erano anzi costumi particolari che Leggi. Questi poi si sono convertiti in Leggi per opera di alcuni Giurisperiti nel tempo del Re *Sigismondo Augusto*. Non rimasero queste pure tanto ferme, e costanti, che, esaminate dalle Diete, altre non siano state abolite, alcune mutate, e finalmente accresciute abbiano acquistato il nome di